



# Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02073 DEL DEPUTATO CAVANDOLI (res. n. 218 del 21 dicembre 2023).**

## **RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, ripercorsa una peculiare vicenda di cronaca ed evidenziate le criticità in tema di *cyberstalking*, in particolare in relazione alle difficoltà riscontrate a fronte delle richieste di immediata rimozione di contenuti diffamatori, nonché circa la non condivisione dell'operato della stessa Autorità giudiziaria inquirente che si occupata della vicenda, si avanzano quesiti circa i fatti esposti ed in ordine ad eventuali iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a porre rimedio alle criticità espresse.

Orbene, onde verificare gli esatti contorni della vicenda narrata è stata acquisita dettagliata relazione informativa stilata dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, dalla quale emerge che: *“La vicenda che forma oggetto della interrogazione parlamentare (...) costituisce uno dei frequenti tentativi - da parte di persone danneggiate (...) da condotte illecite poste in essere da terzi- di “dirottare” in sede penale questioni che appaiono invece di mera rilevanza civilistica; di qui la denuncia da cui è sorto il procedimento n. (...) R.G. modello 45. (...) la vicenda è attualmente al vaglio della Corte di Appello di Milano, che deve pronunciarsi sulla richiesta di (...) di ottenere da Google la cancellazione integrale di post asseritamente diffamatori che ancora si trovano in rete, nonostante pregressi interventi della stessa Google (...).*

*Con la denuncia presentata alla Procura di Parma, il sig. (...), per un verso, chiede alla Autorità Giudiziaria penale di imporre a Google la “cancellazione e o l’occultamento dei numerosi messaggi” ancora rimasti in rete (ovvero la stessa cosa su cui deve pronunziarsi la Corte di Appello civile) e, per altro verso, si avventura nell’ipotizzare una serie di reati (estorsione, trattamento illecito di dati, favoreggiamento) a carico di Google e del difensore di quest’ultima in sede civile. (...).*

Quanto alle doglianze inerenti l’operato dell’Autorità giudiziaria inquirente, va invero rammentato che la scelta del modello in cui disporre l’iscrizione della potenziale notizia di reato, ovvero contro ignoti, noti o a mod. 45 (fatti non costituenti reato) è di pertinenza del Pubblico Ministero e non già della Polizia Giudiziaria o del privato, che naturalmente ben posso ipotizzare o consigliare una diversa prospettazione.

Laddove non sia condiviso l’operato dell’Autorità giudiziaria inquirente, così come le eventuali decisioni assunte da quella giudicante, l’Ordinamento appronta precipui rimedi, attribuendo il diritto di reclamo, opposizione e di impugnazione che meglio si addice al caso concreto.

Non è invece consentito, come noto, ed in ragione della suddivisione dei poteri, all’Autorità di Governo di interferire nelle singole vicende.

Quanto al peculiare e complesso caso narrato, emerge allora come le plurime doglianze evidenziate ben siano state portate, tutte, al vaglio delle competenti Autorità giudiziarie cui solo spetta il prudente scrutinio delle questioni demandate.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)